**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARE NON RISERVATO DI TIPO CHIUSO DENOMINATO**
**"Credem Euromobiliare Private Capital Italia I"**

**Istituito e gestito da Credem Euromobiliare Private Asset SGR SpA**
**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2026.**
**Approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento Prot. N° 1640642/26 del 27/08/2026**



Riservato

**1. STRUTTURA DEL REGOLAMENTO**
**2. PARTE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO** ..... 4
**Art. 2.1 - Istituzione e Denominazione del Fondo** ..... 4
**Art. 2.2 - Durata del Fondo** ..... 4
**Art. 2.3 - Società di Gestione del Fondo** ..... 4
**Art. 2.4 – Depositario** ..... 4
**Art. 2.5 - Forma e patrimonio del Fondo** ..... 4
**Art. 2.6 - Calcolo del valore della quota** ..... 5
**Art. 2.6.1 - Criteri di valutazione del Fondo** ..... 5
**Art. 2.6.2 - Valore unitario delle Quote del Fondo** ..... 5
**Art. 2.6.3 - Modalità e frequenza della pubblicazione del valore unitario delle Quote** ..... 5
**Art. 2.6.4 Destinatari e classi di Quote** ..... 5
**3. PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO** ..... 7
**Art. 3.1 - Scopo del Fondo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche** ..... 7
**Art. 3.1.1 - Scopo del Fondo** ..... 7
**Art. 3.1.2 - Oggetto dell'investimento** ..... 7
**Art. 3.1.3 - Politiche di investimento** ..... 10
**Art. 3.1.4 - Profilo di rischio del Fondo** ..... 13
**Art. 3.1.5 - Conflitti di interesse** ..... 15
**Art. 3.2 - Risultati della gestione e modalità di ripartizione degli attivi** ..... 16
**Art. 3.2.1 – Risultati della gestione e Liquidità Distribuibile.** ..... 16
**Art. 3.2.2 – Distribuzione della Liquidità Distribuibile** ..... 16
**Art. 3.2.3 – Ordine di distribuzione della Liquidità Distribuibile** ..... 16
**Art. 3.2.4 - Tempi per la distribuzione della Liquidità Distribuibile** ..... 18
**Art. 3.2.5 - Pubblicità per il riconoscimento della Liquidità Distribuibile agli aventi diritto** ..... 18
**Art. 3.2.6 - Prescrizione della Liquidità Distribuibile distribuita e non riscossa** ..... 18
**Art. 3.3 – Rimborsi parziali** ..... 18
**Art. 3.3.1** ..... 18
**Art. 3.4 - Regime delle spese** ..... 18
**Art. 3.4.1 - Costi e spese a carico del Fondo** ..... 18
**Art. 3.4.2 - Spese a carico della Società di Gestione** ..... 21
**Art. 3.4.3 - Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli sottoscrittori** ..... 21
**4. PARTE C - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO** ..... 21
**Art. 4.1 - Soggetti** ..... 21
**Art. 4.1.1. - Organo responsabile dell'attività gestoria** ..... 21
**Art. 4.1.2 - Deleghe a soggetti esterni** ..... 22
**Art. 4.1.3 - Cause di sostituzione della Società di Gestione** ..... 23
**Art. 4.1.4 - Modalità di sostituzione** ..... 23
**Art. 4.1.5 - Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione** ..... 23
**Art. 4.1.6 - Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione** ..... 24
**Art. 4.2 - Assemblea dei Partecipanti** ..... 24
**Art. 4.3 - Compiti e responsabilità del Depositario** ..... 25
**Art. 4.3.1 - Competenze del Depositario** ..... 25
**Art. 4.3.2 - Funzioni di emissione e consegna dei certificati ed operazioni di rimborso** ..... 25
**Art. 4.3.3 - Altri aspetti rilevanti dei rapporti con il Depositario** ..... 26
**Art. 4.4 - Partecipazione al Fondo** ..... 26
**Art. 4.4.1 - Sottoscrizione delle Quote** ..... 26
**Art. 4.4.2 - Sottoscrizioni concluse fuori sede** ..... 28



Riservato

**Art. 4.4.3 - Ridimensionamento del Fondo** ..... 28
**Art. 4.4.4 - Decisione di non ridimensionare il Fondo** ..... 28
**Art. 4.4.5 - Durata del periodo di richiamo degli impegni** ..... 29
**Art. 4.4.6 - Mezzi di pagamento**..... 29
**Art. 4.4.7 - Soggetti presso cui possono essere eseguiti i versamenti** ..... 29
**Art. 4.4.8 - Procedure di recupero a fronte di pagamento non effettuati** .. 29
**Art. 4.4.9 - Conferma dell'avvenuto investimento e del versamento degli importi richiamati** ..... 29
**Art. 4.4.1**0 **- Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo** ..... 29
**Art. 4.5 - Regime di Dematerializzazione delle Quote e Certificato Cumulativo**..... 30
**Art. 4.6 - Modifiche Regolamentari**..... 30
**Art. 4.6.1 - Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti** ..... 30
**Art. 4.6.2 - Pubblicazione delle modifiche regolamentari** ..... 30
**Art. 4.7 - Liquidazione del Fondo**..... 30
**Art. 4.7.1 - Cause di liquidazione**..... 30
**Art. 4.7.2 - Liquidazione del Fondo ad iniziativa della Società di Gestione** 30
**Art. 4.7.3 - Liquidazione del Fondo per scadenza del termine di durata** ... 31
**Art. 4.7.4 - Possibilità di rimborso parziale** ..... 32
**Art. 4.7.5 - Definizione degli aventi diritto agli attivi di liquidazione**..... 32
**Art. 4.7.6 – Criteri di riparto degli attivi di liquidazione del Fondo** ..... 32
**Art. 4.7.8 - Tempi per il riconoscimento degli attivi di liquidazione**..... 32
**Art. 4.7.9 - Modalità inerenti alla liquidazione**..... 32
**Art. 4.7.10 - Pubblicità inerente la liquidazione del Fondo** ..... 32
**Art. 4.7.11 - Comunicazioni all'Organo di Vigilanza**..... 32
**Art. 4.7.12 - Divieto di ulteriori investimenti alla scadenza della durata del Fondo**..... 32
**Art. 4.7.13 - Prescrizione degli attivi di liquidazione distribuiti e non riscossi** ..... 32
**Art. 4.7.14 - Conclusione della procedura di liquidazione**..... 32
**Art. 4.8 - Scritture contabili**..... 32
**Art. 4.8.1 - Documenti a disposizione del pubblico e luoghi di deposito** ... 32
**Art. 4.9 - Revisione contabile** ..... 33
**Art. 4.10 - Foro competente** ..... 33



Riservato

## 2. PARTE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO

| | |
|---|---|
| **Art. 2.1 - Istituzione e Denominazione del Fondo** | Credem Euromobiliare Private Asset SGR SpA (di seguito anche "**Società di Gestione**" o la "**SGR**") ha istituito, subordinatamente all'approvazione della Banca d'Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2026, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("**DM 30/2015**"), il fondo di investimento alternativo mobiliare non riservato di tipo chiuso denominato "Credem Euromobiliare Private Capital Italia I" (il "**Fondo**"). |
| **Art. 2.2 - Durata del Fondo** | La durata del Fondo è fissata in 9 anni a decorrere dalla data di richiamo degli impegni secondo quanto indicato nel successivo art. 4.4.5, con scadenza successiva al compimento del nono anno.<br><br>Previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, la durata del Fondo può essere prorogata per 3 (tre) ulteriori periodi di tempo, pari al massimo ad 1 (un) anno per ciascun periodo di proroga. Ogni proroga sarà comunicata ai partecipanti secondo le modalità di cui all'articolo 2.6.3 del presente Regolamento.<br><br>Fermo restando quanto precede, la Società di Gestione, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una ulteriore estensione del termine, della durata massima prevista dalla normativa di riferimento per il c.d. Periodo di Grazia, ai fini del completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. |
| **Art. 2.3 - Società di Gestione del Fondo** | Società di Gestione del Fondo è Credem Euromobiliare Private Asset SGR SpA – con Sede Sociale e Direzione Generale in Reggio Emilia via Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia, iscritta al n. 55 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, Sezione gestori di fondi di investimento alternativi, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi di cui all'art. 35 del TUF. La Società di Gestione fa parte del gruppo bancario "Credito Emiliano - Credem".<br><br>L'indirizzo internet della Società di Gestione è https://www.credemeuroprivateasset.it/ |
| **Art. 2.4 – Depositario** | L'incarico di depositario è conferito a BNP PARIBAS con sede legale a Parigi, in Boulevard des Italiens 16, operante per il Fondo attraverso la propria succursale di Milano, in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale 04449690157, e nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1.9.1993 n° 385 ("**TUB**"), con il numero 5482 (di seguito, il "**Depositario**").<br><br>Il sito internet del Depositario è https://cib.bnpparibas |
| **Art. 2.5 - Forma e patrimonio del Fondo** | Il Fondo ha forma "chiusa" e il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto ai partecipanti solo alla scadenza della durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del Regolamento ai sensi dell'art. 2.2, o in occasione dei rimborsi ai sensi degli articoli 3.3.1 e 4.7.4 del presente Regolamento.<br><br>Il patrimonio del Fondo prevede un ammontare minimo di Euro |



Riservato

| | |
|---|---|
| | 100.000.000,00 (cento milioni/00) ("**Ammontare Minimo di Sottoscrizione**"). Non appena determinato, il patrimonio iniziale del Fondo è comunicato alla Banca d'Italia ed è reso noto ai partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 2.6.3.<br><br>Il patrimonio del Fondo è diviso in quote (congiuntamente, le "**Quote**"), tutte di uguale valore nominale, pari a Euro 10.000 (dieci mila/00) cadauna, salvo che per le Quote Z il cui valore nominale è pari a Euro 500 (cinquecento/00) cadauna. Le Quote non possono essere frazionate neppure successivamente. |
| **Art. 2.6 - Calcolo del valore della quota** | |
| **Art. 2.6.1 - Criteri di valutazione del Fondo** | Il valore complessivo netto del Fondo (il "**Valore Complessivo Netto**") è determinato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del Titolo V, Capitolo IV, del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato ed integrato (il "**Provvedimento BdI**"), ed è la risultante della valorizzazione, alla data di riferimento, delle attività che compongono il patrimonio del Fondo al netto delle eventuali passività.<br><br>I partecipanti possono in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia di tali criteri di valutazione facendone richiesta alla Società di Gestione.<br><br>La determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo è effettuata con periodicità semestrale |
| **Art. 2.6.2 - Valore unitario delle Quote del Fondo** | Il valore unitario delle Quote, distinto per ciascuna classe (come di seguito previste), è calcolato una volta ogni semestre ed è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo relativo a ciascuna classe di Quote – computato secondo quanto previsto nel precedente art. 2.6.1 e tenendo conto del differenziale commissionale come definito nel successivo art. 3.2.3 – suddiviso per il numero delle Quote della rispettiva classe emesse. |
| **Art. 2.6.3 - Modalità e frequenza della pubblicazione del valore unitario delle Quote** | Il valore unitario delle Quote, calcolato come indicato all'articolo precedente, deve essere pubblicato sul sito internet della SGR.<br><br>E' facoltà della Società di Gestione di rinviare la pubblicazione del valore unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili.<br><br>Ove ricorrano tali casi la Società di Gestione informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità attraverso il sito internet sopra indicato, i partecipanti.<br><br>Nel caso di errore nel calcolo del valore unitario della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,25% (zero virgola venti cinque per cento) del valore corretto (la c.d. "soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e non fornirà alcuna informativa agli stessi. |
| **Art. 2.6.4 Destinatari e classi di Quote** | Il Fondo prevede l'emissione di otto classi di Quote:<br><br>(i) Quote A, A np, B, B np, C e C np, che possono essere sottoscritte dalla pluralità degli investitori;<br><br>(ii) Quote I, riservate agli investitori che rientrano nella |



Riservato

| | |
|---|---|
| | definizione di "investitori professionali" (di seguito, gli "**Investitori Professionali**") di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30;<br><br>(iii) Quote Z, che possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, collaboratori, soci, diretti o indiretti, della SGR.<br><br>Le Quote Z sono emesse, alla chiusura delle sottoscrizioni.<br><br>Le Quote A, le Quote A np, le Quote B, le Quote B np, le Quote C, le Quote C np, le Quote I e le Quote Z si differenziano, oltre che per categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono riservate, altresì per il regime commissionale alle medesime applicato e per il rispettivo ammontare minimo di sottoscrizione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento di gestione deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna Classe.<br><br>Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti. Con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.<br><br>L'ammontare minimo di sottoscrizione è differente per ogni classe di Quote e, in particolare:<br>(i) con riferimento alle Quote A e A np, l'ammontare minimo di sottoscrizione è almeno pari a Euro 20.000 (ventimila/00) ma inferiore a Euro 100.000 (cento mila /00);<br>(ii) con riferimento alle Quote B e B np, l'ammontare minimo di sottoscrizione è almeno pari a Euro 100.000 (centomila ma inferiore a Euro 300.000 (trecento mila/00);<br>(iii) con riferimento alle Quote C e C np, l'ammontare minimo di sottoscrizione è almeno pari a Euro 300.000 (trecentomila/00);<br>(iv) con riferimento alle Quote I, l'ammontare minimo di sottoscrizione è almeno pari a Euro 1.000.000 (un milione/00);<br>(v) con riferimento alle Quote Z, non è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione. Queste ultime possono essere emesse per un ammontare massimo di Euro 50.000 (cinquanta mila).<br><br>La sottoscrizione di Quote A, B o C è idonea a qualificarsi come investimento qualificato destinato alla costituzione di piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni (cc.dd. "**PIR alternativi**"); a tal fine, la sottoscrizione di Quote A, B o C è consentita, per ciascun investitore, in un ciascun anno solare, per un importo non superiore a Euro 300.000 all'anno ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 1.500.000, in ossequio ai limiti di investimento prescritti dall'art. 1, comma 101, ultimo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 integrato dall'articolo 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con |



Riservato

| | |
|---|---|
| | modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.<br><br>Le Quote non sono destinate alla negoziazione in un mercato regolamentato. |
| **3. PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO** | |
| **Art. 3.1 - Scopo del Fondo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche** | |
| **Art. 3.1.1 - Scopo del Fondo** | Scopo del Fondo è l'incremento di valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di dividendi e plusvalenze connesse alla dismissione dei propri investimenti.<br><br>Il Fondo intende investire e successivamente dismettere gli Strumenti acquisiti in conformità a quanto previsto nel presente art. 3.1. Per un maggior dettaglio in relazione alla rischiosità degli investimenti si rimanda al paragrafo successivo 3.1.4. |
| **Art. 3.1.2 - Oggetto dell'investimento** | Il Fondo si pone come obiettivo quello di porre in essere investimenti in piccole o medie imprese ("**Società Target**") (come più dettagliatamente identificate nel paragrafo 3.1.3) ("**Investimenti Diretti**") e in parti di altri organismi di investimento collettivo ("**Fondi Target**") che nella propria politica di investimento prevedano l'investimento nelle predette Società Target ("**Investimenti Indiretti**"). Gli strumenti rappresentativi del capitale delle Società Target e della partecipazione nei Fondi Target sono cumulativamente definiti come Strumenti.<br><br>In tale ambito, il patrimonio del Fondo sarà riservato per investimenti in maggioranza (ovvero per non meno del 51%) in Investimenti Diretti e in minoranza (ovvero per non più del 49%) in Investimenti Indiretti. Resta salva la possibilità di superare tali limiti per effetto del reinvestimento di proventi di cui all'art. 3.2.1.<br><br>Il Fondo potrà quindi essere investito, a titolo esemplificativo e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia, in azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, strumenti di debito, anche subordinato, strumenti di debito *equity linked*, quote di altri OICR, italiani o esteri, opzioni su titoli, titoli convertibili in azioni, *equity swap*, e altri derivati nonché crediti e titoli rappresentativi di crediti.<br><br>Ferme le riserve di attività, il Fondo potrà partecipare ad operazioni di finanziamento di carattere accessorio, funzionale o strumentale, a quelle di investimento ordinariamente svolte (ad esempio concessione di finanziamenti soci o operazioni di *bridge financing*), esclusivamente a favore di Società Target, strumentalmente a tali investimenti, all'acquisto o alla detenzione delle relative partecipazioni e interessenze.<br><br>Il Fondo, per il tramite della SGR, potrà concedere garanzie sulle azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle Società Target in relazione ai finanziamenti da queste assunti per la realizzazione delle operazioni di cui sopra. Tali società potranno offrire in garanzia i propri beni, incluse le azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle rispettive controllate, fermo restando il limite del divieto di ricorso su altri beni del Fondo. |



Riservato

| | |
|---|---|
| | Il Fondo potrà altresì investire in altri strumenti per il finanziamento delle Società Target, come ad es. prestiti obbligazionari convertibili, prestiti mezzanini, etc.<br><br>Resta inteso che il Fondo potrà utilizzare strumenti derivati, nel pieno rispetto delle norme di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati, esclusivamente (i) con finalità di copertura, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.1.3, o (ii) per l'acquisto di partecipazioni, restando in tal caso esclusa la possibilità di definizione per differenziale (c.d. *cash settlement*).<br>Fermo restando quanto precede, sono esclusi investimenti in strumenti derivati speculativi su materie prime alimentari, per tali intendendosi strumenti funzionali alla speculazione sul prezzo delle materie prime agricole che possano generare risultati finanziari negativi, ivi esclusi i derivati su materie prime alimentari utilizzabili per finalità di copertura riconducibili al core business del settore alimentare. Quest'ultima esclusione non trova applicazione agli Investimenti Indiretti.<br><br>Fermo quanto di seguito più specificamente previsto sotto il profilo della Disciplina PIR, in ogni caso il Fondo non può esser investito in una stessa Società Target o in uno stesso FIA Target per un **valore superiore al 20%** del totale delle attività del suo patrimonio.<br><br>Inoltre, il Fondo non può investire in quote o azioni di FIA Target il cui patrimonio sia investito, in misura **superiore al 10% del totale delle attività, in parti di altri OICR.**<br><br>Il Fondo rispetta gli ulteriori limiti di investimento previsti per i FIA chiusi non riservati ai sensi del Titolo V, Capitolo III, Sezione V del Provvedimento BdI.<br><br>Il Fondo può derogare, per un periodo massimo di 6 mesi dall'avvio dell'operatività, ai limiti di investimento indicati nei paragrafi precedenti.<br><br>Inoltre, si precisa che durante il periodo di liquidazione del Fondo, ivi inclusi gli eventuali periodi di proroga di cui al precedente art. 2.2, nella fase di smobilizzo degli investimenti potrebbe non risultare possibile rispettare le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili al Fondo in virtu' del presente Regolamento e della normativa vigente.<br><br>Fermo restando il rispetto di tutti i vincoli previsti dalla Banca d'Italia per i FIA chiusi non riservati e in conformità con gli stessi, la politica di investimento del Fondo è attuata in ottemperanza alla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 100 a 114) e successive modifiche e/o integrazioni e all'art. 13-*bis* del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, come modificate dall'articolo 136 del Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito "**Disciplina PIR**"). In particolare, la politica di investimento del Fondo è attuata in ottemperanza e in |



Riservato

| | |
|---|---|
| | conformità ai vincoli stabiliti dall'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dal Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimenti qualificati per i piani di risparmio a lungo termine (nello specifico, i cc.dd. PIR alternativi). Pertanto, il Fondo:<br>a) per almeno i due terzi di ciascun anno solare, investe almeno il 70% (settanta per cento) del totale degli importi sottoscritti dagli investitori (il "**Capitale**"), direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;<br>b) può investire fino al 20% (venti per cento) del Capitale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o in depositi e conti correnti; nel computo del presente limite di concentrazione relativamente ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria dal depositario;<br>c) non può investire in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;<br>d) può investire, nei limiti del 30% (trenta per cento) del proprio attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati di cui alla lettera a), in conformità alla normativa disposta dall'Organo di Vigilanza.<br><br>La SGR monitora costantemente le attività in cui è investito il Fondo al fine di assicurare la rispondenza delle stesse ai vincoli previsti dalla Disciplina PIR.<br><br>I limiti di investimento derivanti dalla Disciplina PIR di cui alle precedenti lett. (a) e (b) non trovano applicazione nel Periodo di Costruzione del Portafoglio (come di seguito definito), né successivamente alla scadenza del Periodo di Investimento (come di seguito definito).<br><br>La politica di investimento del Fondo prevede la costruzione graduale del portafoglio del Fondo in un periodo massimo di 36 mesi dall'avvio dell'operatività del Fondo (il "**Periodo di Costruzione del Portafoglio**"). Il periodo che decorre a far data dalla fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e fino al 31 dicembre del 4° (quarto) anno successivo all'avvio di operatività del Fondo costituisce il "**Periodo di Investimento**". A partire dalla fine del Periodo di Investimento, la SGR potrà effettuare esclusivamente le seguenti operazioni: |



Riservato

| | |
|---|---|
| | (i) investimenti di follow-on (i.e. aventi ad oggetto Società Target o Fondi Target già inclusi nel portafoglio del Fondo);<br>(ii) investimenti di secondario che abbiano ad oggetto l'acquisto di quote o azioni di Fondi Target, purché, in ogni caso, compatibili con la durata del Fondo;<br>(iii) il completamento di operazioni in corso, l'adempimento di richiami di capitale o di ogni altra obbligazione di pagamento del Fondo;<br>(iv) nuove operazioni di investimento, purché deliberate entro il termine del Periodo di Investimento. |
| **Art. 3.1.3 - Politiche di investimento** | <u>3.1.3 (a) Indirizzi di investimenti</u><br><br>In conformità al successivo paragrafo 3.1.3 (b), gli investimenti, anche per la parte di Investimenti Indiretti, riguarderanno piccole o medie aziende, prevalentemente già ben consolidate, del settore industriale e di quello dei servizi, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità su un orizzonte temporale di medio-lungo termine, avendo cura di strutturare il portafoglio delle partecipazioni applicando opportuni criteri di diversificazione dei rischi.<br><br>Non verrà attuata una particolare specializzazione per settori economici allo scopo di non introdurre elementi di rigidità nella determinazione degli investimenti da realizzare.<br><br>In via non prioritaria, in conformità al successivo paragrafo 3.1.3 (b), potranno essere effettuati anche investimenti all'estero o in aziende da poco avviate a condizione che sia ragionevolmente prevedibile un favorevole rapporto rischio/rendimento.<br><br>La strategia di investimento del Fondo terrà conto delle esigenze da parte delle aziende di risorse finanziarie destinate all'implementazione del relativo percorso di crescita, sia per linee interne che per linee esterne, alla riorganizzazione del capitale in seguito all'uscita di un azionista, alla cessione (anche) parziale da parte dell'azionista di maggioranza o all'ingresso nel capitale da parte del management.<br><br>Il Fondo non investirà in aziende operanti nel settore immobiliare né in settori non etici (quali sono quelli di seguito indicati). In particolare, non sono ammesse operazioni di investimento nei seguenti soggetti:<br>A. soggetti operanti nei settori di seguito elencati:<br>(i) pornografia: produzione o commercializzazione di pornografia e materiale correlato;<br>(ii) tabacco: produzione o commercializzazione di tabacco;<br>(iii) armi controverse e non convenzionali: emittenti societari coinvolti nella produzione di armi che hanno effetti indiscriminati (a titolo esemplificativo mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi biologiche e chimiche, armi nucleari, fosforo bianco), anche in coerenza e osservanza con le previsioni di cui alla Legge n. 220/2021.<br>Per armi non convenzionali intendendosi armi che hanno effetti indiscriminati, causano danni indebiti e sono incapaci di distinguere tra obiettivi civili e militari, ivi incluse, tra le varie: mine antiuomo, uranio impoverito, armi biologiche e chimiche, armi nucleari, munizioni a grappolo, laser accecanti, fosforo bianco, frammenti non rilevabili, armi incendiarie e armi di distruzione di massa.<br>È prevista l'esclusione dei soli produttori di armi di primo |



Riservato

| | |
|---|---|
| | livello e non l'estensione alle società della filiera produttiva (armamenti). Queste società produttrici non potranno essere né partecipate né essere finanziate dal Fondo e i relativi strumenti finanziari non potranno essere inseriti nel portafoglio del Fondo, direttamente o indirettamente;<br>(iv) gioco d'azzardo: imprese che esercitino il gioco d'azzardo, gestiscano casinò o abbiano quale fonte di reddito la produzione e vendita di macchine per il gioco d'azzardo;<br>(v) soluzioni informatiche illegali: soluzioni elettroniche o programmi specificamente congegnati per permettere illegalmente l'accesso a network elettronici o lo scarico di dati, nonché imprese attive nella ricerca e sviluppo a supporto di tali attività;<br><br>B. soggetti caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani e dei minori. A titolo di esempio, queste includono il genocidio, la pulizia etnica, la tortura, la schiavitù, le detenzioni forzate, il lavoro minorile forzato.<br><br>In particolare, gli investimenti del Fondo, anche con riferimento agli Investimenti Indiretti, saranno prevalentemente indirizzati verso imprese con talune delle seguenti caratteristiche:<br><br>☐ aziende di piccola e media dimensione, ben gestite, con una efficiente guida imprenditoriale, un gruppo dirigente di elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo con solido e competitivo posizionamento di mercato,<br>☐ aziende che vantano la presenza in nicchie di mercato che valorizzano i prodotti high-tech e/o sono caratterizzate da innovazione tecnologica e/o brevetti;<br>☐ aziende operanti in segmenti di mercato caratterizzati da un processo di consolidamento e/o da un processo di internazionalizzazione;<br>☐ aziende con potenzialità di crescita identificabili e difendibili;<br>☐ aziende a gestione familiare che devono affrontare il tema del ricambio generazionale o imprenditoriale;<br>☐ aziende che presentano caratteristiche idonee all'effettuazione di operazioni di L.B.O. (*leveraged buy out*) anche facendo leva sull'intervento di dirigenti esterni o interni all'azienda partecipata (*management buy in o buy out*);<br>☐ aziende quotate di piccole o medie dimensioni, il cui livello di quotazione lasci prevedere possibili buoni ritorni in futuro;<br>☐ comprovata e sostenibile redditività e senza considerevoli rischi di concentrazione dei clienti o dei fornitori.<br><br>Il fondo non persegue una politica di specializzazione per settore merceologico.<br><br>In subordine, verranno valutati investimenti in aziende in temporanea difficoltà finanziaria, che presentano concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale e con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario.<br><br>Il Fondo potrà altresì investire in imprese in fase di Start Up o di Early Stage. |



Riservato

| | |
|---|---|
| | Il Fondo porrà in essere operazioni di investimento e/o disinvestimento di partecipazioni sia di minoranza che di maggioranza.<br><br>Il Fondo potrà effettuare di volta in volta singoli investimenti anche in co-investimento con partner strategici (e con loro partecipati e società del gruppo di questi), ivi incluso con altri OICR gestiti dalla Società di Gestione o da soggetti esterni a cui vengano conferite deleghe aventi ad oggetto la gestione di parti del portafoglio.<br><br>Gli investimenti potranno inoltre essere effettuati direttamente o attraverso società o altri veicoli controllati o partecipati dal Fondo (anche per il tramite di *master-feeder*, *trust* o altri veicoli) aventi lo scopo esclusivo di effettuare determinati investimenti.<br><br>Al fine di valorizzare gli investimenti del Fondo, la SGR si propone di contribuire alla gestione delle Società Target. Questo potrebbe significare pieno controllo nel caso di acquisizione dell'intero capitale o di quote di maggioranza di una società, o diversi livelli di influenza in caso di investimenti di minoranza tramite, ad esempio, adeguati meccanismi di *governance* e rappresentanza nei consigli di amministrazione.<br><br>La SGR potrà prestare servizi a favore delle Società Target (incluse consulenze nella strutturazione di operazioni di co-investimento), applicando, per tali servizi, commissioni di mercato.<br><br>Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse, che potrà essere investita nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA mobiliari di tipo non riservato. |
| | 3.1.3 (b) – Aree geografiche di interesse<br><br>Il Fondo investe prevalentemente in Italia, in Società Target con sede in Italia ovvero in holding costituite o avente la propria sede legale in Italia o in un altro Stato Membro dell'Unione Europea aventi come solo scopo quello di detenere partecipazioni di controllo in Società Target con sede in Italia (le "**Società Target Italiane**"), ma può effettuare anche investimenti all'estero che avranno carattere residuale, essendo necessario disporre di un quadro attendibile sulle prospettive dell'investimento e di un buon controllo sull'andamento della sua gestione, paragonabile a quello previsto per gli investimenti italiani del Fondo.<br>Con specifico riferimento agli Investimenti Indiretti, il Fondo investe prevalentemente in Fondi Target che si impegnano a riservare la maggior parte del capitale per investimenti in Società Target Italiane: hanno invece carattere residuale gli investimenti in Fondi Target che includano nella propria politica di investimento le Società Target Italiane in via non prevalente. La compatibilità con il presente art. 3.1.3 (b) viene verificata al momento dell'investimento iniziale da parte del Fondo. |
| | 3.1.3 (c) Leva finanziaria<br><br>Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria.<br>Fermo quanto precede, con riferimento agli Investimenti Diretti, |



Riservato

| | |
|---|---|
| | le società veicolo costituite o partecipate dal Fondo, allo scopo di effettuare gli investimenti del Fondo, hanno la facoltà di ricorrere, tra l'altro, all'assunzione di prestiti bancari ed altre forme di finanziamento – secondo le prassi del mercato bancario e dell'acquisition e del leveraged financing – in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie (ivi incluse operazioni di leveraged buy out). Resta inteso che, nel contesto di tali operazioni di finanziamento, in nessun caso il Fondo dovrà essere esposto al rischio di subire perdite per un ammontare eccedente l'importo (a) della partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale sociale del relativo veicolo societario ovvero (b) dell'investimento dal medesimo altrimenti effettuato in relazione al veicolo societario medesimo. Il Fondo, per il tramite della Società di Gestione, potrà concedere garanzie sulle azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle società veicolo di proprietà del Fondo in relazione ai finanziamenti da queste assunti per la realizzazione delle operazioni di cui sopra. Tali società potranno offrire in garanzia i propri beni, incluse le azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle rispettive controllate, fermo restando il limite del divieto di ricorso su altri beni del Fondo. |
| **Art. 3.1.4 - Profilo di rischio del Fondo** | La SGR redige, attua e mantiene aggiornata una policy di gestione del rischio che consente di individuare tutti i rischi pertinenti ai quali il Fondo risulta esposto o ai quali potrebbe essere esposto.<br><br>La policy di gestione del rischio include la descrizione degli strumenti e delle procedure necessarie per permettere alla SGR di valutare l'esposizione al rischio di mercato, di credito, di liquidità, di controparte, nonché l'esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe assumere un impatto significativo.<br><br>La policy di gestione del rischio prevede specifici criteri per il calcolo del profilo di rischio del FIA ed è adeguata alla natura, alla scala e alla complessità dell'attività del FIA gestito.<br><br>Il Consiglio di Amministrazione riesamina con cadenza almeno annuale la policy di gestione del rischio al fine di garantirne l'aggiornamento e l'efficacia. Inoltre, informa l'Autorità di Vigilanza in merito a modifiche significative intervenute nella policy di gestione del rischio, soprattutto con riferimento alle disposizioni, alle procedure e agli strumenti utilizzati per la misurazione dei fattori di rischio che concorrono a definire il profilo di rischio del Fondo, espresso in un *risk profile rating*, e il controllo dei limiti di rischio stabiliti.<br><br>Tenuto conto della natura del Fondo, configurato come fondo chiuso con una durata definita dal presente Regolamento, e della natura generalmente illiquida degli investimenti stessi, il rischio viene definito come la probabilità che il Fondo non raggiunga il livello di rendimento atteso al termine della sua durata e in tempistiche diverse da quelle prospettate.<br><br>Il rendimento atteso del FIA, definito dal presente Regolamento, è definito come il rendimento minimo richiesto da un investitore razionale per compensare la rischiosità dell'investimento.<br><br>L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio valutabile come di livello alto - su una scala di rischiosità da rischio molto- |



Riservato

| | |
|---|---|
| | basso a rischio molto-alto - connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.<br><br>Tenuto conto della politica di investimento del Fondo, i principali rischi a cui lo stesso potrebbe essere esposto sono i seguenti:<br><br>(i) rischio di mercato: è il rischio connesso agli effetti che il contesto esterno, come riscontrabile anche in base ad indicatori finanziari di mercato e/o ad indicatori reali, può avere sui progetti di sviluppo delle Società Target e dei Fondi Target nei quali è investito il patrimonio del Fondo, sulla valorizzazione e sul ritorno degli investimenti. I rischi di mercato possono essere direttamente quantificabili sia per ogni partecipazione in portafoglio sia per il Fondo nel suo complesso. In tale ambito rientra anche il rischio Paese che attiene alla stabilità del quadro normativo;<br>(ii) rischio di liquidità (e liquidabilità): è il rischio di smobilizzo delle posizioni in condizioni di liquidità limitata, con effetti diretti sulle tempistiche e sul valore di uscita da un investimento, in considerazione della natura degli asset in portafoglio e/o di particolari situazioni di stress di mercato. In tale ambito va inoltre ricompreso il rischio di gestione della liquidità, non direttamente connessa agli investimenti, che fa capo al Fondo;<br>(iii) rischio di credito: è il rischio riconducibile principalmente all'eventualità che le Società Target e i Fondi Target nei quali è investito il patrimonio del Fondo siano soggetti ad un deterioramento del merito creditizio tale da avere effetti sulla valorizzazione del portafoglio del Fondo. Medesimi rischi possono riscontrarsi verso gli emittenti di strumenti finanziari che potrebbero essere acquisiti con la liquidità del Fondo;<br>(iv) rischio di controparte: è il rischio di inadempimento di terze parti a fronte di impegni contrattuali. Alla luce della politica di investimento adottata dal Fondo, tale tipologia di rischio deriva, inter alia, dalla possibilità che si verifichi un inadempimento di altri investitori dei Fondi Target in portafoglio diversi dal Fondo;<br>(v) rischio operativo: è il rischio di perdite dovute ad eventi esogeni oppure derivanti da processi, policy, personale, sistemi interni inadeguati o inefficienze della Società di Gestione. In tale ambito rilevano, in particolare, i seguenti: (a) rischio normativo o regolamentare: atteso che il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza, eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale ed internazionale, o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza o l'intervento di modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento; (b) rischio di valorizzazione: le modalità di valorizzazione degli attivi e, di conseguenza, delle Quote del Fondo, si basano su modelli che utilizzano o rielaborano informazioni ricevute da soggetti terzi, e la valorizzazione potrebbe non corrispondere all'effettivo valore di realizzo; (c) rischio fiscale: il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun partecipante può essere influenzato anche negativamente per effetto |



Riservato

| | |
|---|---|
| | dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti relative, a titolo esemplificativo, al regime fiscale applicabile al Fondo e/o al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o, in ogni caso, al trattamento fiscale applicabile ai singoli partecipanti.<br><br>Si deve inoltre considerare che il patrimonio del Fondo è caratterizzato da una liquidabilità minore rispetto ad altre forme di investimento in considerazione della natura dell'oggetto dell'investimento del Fondo. In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, per i quali tale investimento si configuri come marginale rispetto al relativo programma d'investimento complessivo e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo e le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi. |
| **Art. 3.1.5 - Conflitti di interesse** | Fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti, il Fondo può effettuare operazioni di investimento in cui la SGR abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo, un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei partecipanti.<br>In particolare, il Fondo può co-investire ed effettuare operazioni con altri OICR gestiti dalla SGR nel rispetto delle procedure interne della SGR (anche di allocazione degli investimenti tra i fondi gestiti) e previa definizione di accordi che regolano detto co-investimento, in termini tra l'altro di strategia di exit e cessione congiunta dei titoli nonché delle prerogative di governance.<br>Fermo quanto precede, il Fondo può altresì co-investire con FIA gestiti (i) dai gestori dei Fondi Target, ovvero (ii) da gestori terzi a cui vengano conferite deleghe aventi ad oggetto la gestione di parti del portafoglio, purché nel rispetto delle procedure interne della SGR e di tali gestori (per i gestori delegati, anche di allocazione degli investimenti tra i fondi gestiti) e previa definizione di accordi che regolano detto co-investimento, in termini tra l'altro di strategia di exit e cessione congiunta dei titoli nonché delle prerogative di governance. La SGR negozia i diritti di co-investimento ai sensi di tali accordi secondo i migliori interessi del Fondo, assicurando in ogni caso il rispetto dei seguenti principi:<br>(i) proporzionale ripartizione dei costi di investimento;<br>(ii) termini economici dell'investimento del Fondo sostanzialmente equivalenti a quelli riconosciuti al co-investitore (o comunque tali tale da ottenere, per il Fondo, un equivalente trattamento);<br>(iii) investimento e, ove del caso, disinvestimento da parte del Fondo e del co-investitore contestualmente e ai medesimi termini e condizioni (o, se impossibile, a termini e condizioni |



Riservato

| | |
|---|---|
| | sostanzialmente equivalenti).<br>Le operazioni restano comunque soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla normativa primaria e secondaria in materia di conflitto di interessi, ivi inclusa la preventiva valutazione da parte dell'Advisory Committee.<br>Fermo quanto precede, le seguenti ipotesi di conflitto di interessi sono da intendersi pre-approvate dai partecipanti e, pertanto, non soggette alla preventiva valutazione dell'Advisory Committee (ove istituito), sebbene, in ogni caso, soggette al rispetto di quanto sopra indicato: (a) co-investimenti con altri FIA gestiti da gestori terzi a cui vengano conferite deleghe aventi ad oggetto la gestione di parti del portafoglio e co-investimenti con FIA gestiti dai gestori dei Fondi Target, inclusi i Fondi Target stessi; (b) investimenti in Fondi Target già controparti del gruppo cui appartiene la Società di Gestione, in quanto il gruppo risulta investitore o finanziatore di tali Fondi Target o delle relative partecipate; e (c) investimenti in Fondi Target partecipati da investitori del Fondo. |
| **Art. 3.2 - Risultati della gestione e modalità di ripartizione degli attivi** | |
| **Art. 3.2.1 – Risultati della gestione e Liquidità Distribuibile** | Costituiscono risultati della gestione del Fondo tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generatisi nella gestione del Fondo.<br>I risultati della gestione, per la parte non destinata a nuovi investimenti (fermo quanto sotto precisato) o alla copertura dei costi del Fondo (ivi incluse le commissioni di gestione e le imposte a carico del Fondo) e al netto degli accantonamenti che la SGR ritiene prudente operare, costituiscono "**Liquidità Distribuibile**".<br>La Società di Gestione può, sulla base del ragionevole apprezzamento della stessa, utilizzare i risultati della gestione per effettuare nuove operazioni di investimento ai sensi del precedente art. 3.1.2, fermi restando i limiti ivi previsti per investimenti successivi al termine del Periodo di Investimento. |
| **Art. 3.2.2 – Distribuzione della Liquidità Distribuibile** | La Liquidità Distribuibile, come risultante dalla relativa relazione annuale, può essere distribuita dalla SGR agli investitori con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tale distribuzione. |
| **Art. 3.2.3 – Ordine di distribuzione della Liquidità Distribuibile** | La Liquidità Distribuibile viene distribuita tra i partecipanti secondo l'ordine di seguito indicato:<br>(a) in favore dei partecipanti, *pari passu* e in proporzione alle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto, tenendo conto delle distribuzioni già effettuate, un ammontare pari alla somma:<br>(i) di tutti i versamenti effettuati; e<br>(ii) l'importo calcolato (il "**Rendimento Obiettivo**"): applicando agli importi di cui al precedente punto (i) un tasso pari al 6% annuo semplice, a titolo di rendimento minimo (*Hurdle Rate*), tenendo conto delle effettive date dei versamenti.<br>(b) la parte residua dell'importo netto da distribuire, esaurita la distribuzione di cui alla precedente lettera (a), verrà distribuita ai partecipanti titolari di Quote Z, in proporzione al numero delle Quote Z possedute, fino a che gli importi distribuiti ai partecipanti titolari delle Quote Z ai sensi del presente articolo abbiano raggiunto il 16% (sedici per cento) della somma degli importi |



Riservato

| | |
|---|---|
| | distribuiti ai partecipanti (comunque separatamente e a valere sulle somme di competenza di ciascuna classe di Quote) ai sensi della presente lettera (b) e a titolo di Rendimento Obiettivo ai sensi della precedente lettera (a)(ii) (il "**Catch Up**");<br>(c) esaurita la distribuzione di cui alla precedente lettera (b), l'eventuale parte residua delle somme spettanti a ciascuna classe di Quote verrà attribuita (sempre separatamente e a valere sugli importi di competenza di ciascuna di tali classi):<br>(i) quanto all'84% (ottantaquattro per cento) ai titolari dei partecipanti, in proporzione al valore nominale delle Quote possedute da ciascuno di essi;<br>(ii) quanto al 16% (sedici per cento) ai partecipanti titolari di Quote Z in proporzione al valore nominale delle Quote possedute da ciascuno di essi (le distribuzioni di cui al presente punto (ii), l'"**Extra-Rendimento**").<br>Nell'effettuazione delle distribuzioni di cui al presente articolo, al fine della determinazione degli importi dovuti agli aventi diritto, si tiene conto delle distribuzioni già ricevute dagli stessi in precedenza. Inoltre, ai fini del calcolo degli importi dovuti, la SGR computerà, in aumento o in diminuzione (a seconda che agli aventi diritto trovino applicazione le riduzioni commissionali di cui all'articolo 3.4.1 (a) o meno), il differenziale commissionale, per tale intendendosi la differenza cumulata fra (i) la quota parte delle Commissioni di Gestione pagate effettivamente dal Fondo e proporzionalmente incidenti sulla classe di Quote interessata e (ii) la quota parte delle Commissioni di Gestione che sarebbero state teoricamente di competenza di detta classe di Quote sulla base della percentuale di calcolo applicata sulla parte di patrimonio del Fondo corrispondente alla medesima classe di Quote ai sensi dell'articolo 3.4.1 (a) del presente Regolamento.<br><br>Le somme dovute ai partecipanti titolari di Quote Z a titolo di Catch Up e di Extra-Rendimento saranno accantonate di anno in anno e distribuite agli aventi diritto solo alla liquidazione del Fondo ovvero anche prima di tale momento, qualora le somme disponibili per le distribuzioni eccedano gli importi da distribuire a titolo di restituzione del capitale versato ai sensi della precedente lett. (a) punto (i) e di Rendimento Obiettivo, ai sensi della precedente lett. (a) punto (ii).<br>Qualora, al momento della liquidazione, anche anticipata, del Fondo, (i) i partecipanti titolari di Quote A, A np, B, B np, C, C np e I non abbiano ricevuto distribuzioni di Liquidità Distribuibile per un importo almeno pari al totale dei versamenti dai medesimi effettuati, maggiorato del Rendimento Obiettivo, ovvero (ii) i partecipanti titolari di Quote Z abbiano ricevuto distribuzioni a titolo di Catch Up e di Extra-Rendimento in eccesso rispetto a quanto ai medesimi spettante ai sensi del presente art. 3.2.3, le somme dovute ai partecipanti titolari di Quote Z a titolo di Catch Up e di Extra-Rendimento accantonate ai sensi del precedente comma dovranno essere distribuite ai partecipanti, in proporzione al rispettivo numero di Quote nonché ai sensi e ai fini del rispetto della cascata di pagamenti di cui al presente art. 3.2.3, fino a concorrenza dell'Importo oggetto di Claw Back. Nel caso in cui le somme accantonate non siano sufficienti a tale scopo, l'eccedenza, entro i limiti dell'Importo oggetto di Claw Back, viene restituita tempestivamente al Fondo dai partecipanti titolari di Quote Z (al netto di qualsiasi onere fiscale dagli stessi sopportato) affinché |



Riservato

| | |
|---|---|
| | la SGR proceda alle distribuzioni in favore dei partecipanti, in proporzione al rispettivo numero di Quote e sempre ai sensi e ai fini del rispetto della cascata di pagamenti di cui al presente art. 3.2.3.<br>Ai fini del presente Regolamento e del presente articolo per "**Importo oggetto di Claw Back**" si intende l'eccedenza delle distribuzioni effettuate ai partecipanti titolari di Quote Z a titolo di Catch Up e/o di Extra-Rendimento, al netto di qualsiasi onere fiscale dagli stessi sopportato, rispetto a quanto ai medesimi spettante ai sensi del presente art. 3.2.3.<br>In deroga a qualsiasi difforme disposizione contenuta nel presente Regolamento, il versamento al Fondo dovuto dai partecipanti titolari di Quote Z non può in alcun caso superare l'ammontare degli importi effettivamente ricevuti a titolo di Catch Up e/o di Extra-Rendimento dagli stessi in distribuzione dal Fondo ai sensi del presente Regolamento, al netto dei relativi oneri fiscali. I pagamenti dovuti al Fondo ai sensi del presente articolo potranno essere disposti, da o per conto dei partecipanti titolari di Quote Z, esclusivamente in denaro. |
| **Art. 3.2.4 - Tempi per la distribuzione della Liquidità Distribuibile** | Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera l'eventuale distribuzione della Liquidità Distribuibile di norma successivamente all'approvazione della relazione di gestione annuale.<br>Tale distribuzione è poi di norma effettuata nei confronti degli aventi diritto entro il trentesimo giorno successivo. Il Depositario provvede alla distribuzione della Liquidità Distribuibile agli aventi diritto secondo le istruzioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione. |
| **Art. 3.2.5 - Pubblicità per il riconoscimento della Liquidità Distribuibile agli aventi diritto** | L'annuncio dell'eventuale distribuzione della Liquidità Distribuibile viene effettuato annualmente in coincidenza con l'approvazione della relazione di gestone annuale del Fondo, di cui all'art. 4.8.1 relativo all'anno precedente e mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. |
| **Art. 3.2.6 - Prescrizione della Liquidità Distribuibile distribuita e non riscossa** | La Liquidità Distribuibile distribuita e non riscosse si prescrive ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data di distribuzione.<br><br>Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di cui al paragrafo 4.7.2 (a), dette somme si prescrivono a favore della Società di Gestione. |
| **Art. 3.3 – Rimborsi parziali** | |
| **Art. 3.3.1** | La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti o qualunque evento generatore di liquidità. In tal caso la Società di Gestione deve dare informativa agli investitori dei disinvestimenti effettuati tramite pubblicazioni sul sito internet, precisando le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l'importo rimborsato per ogni quota, il numero della cedola da presentare per l'incasso e la data di messa in pagamento del rimborso. |
| **Art. 3.4 - Regime delle spese** | |
| **Art. 3.4.1 - Costi e spese a carico del Fondo** | I costi e le spese a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:<br><br>3.4.1 (a) – Compenso spettante alla Società di Gestione |



Riservato

| | |
|---|---|
| | La remunerazione della SGR per l'attività di gestione del Fondo (la "**Commissione di Gestione**") è pari:<br>(i) al 2,10% (due virgola dieci per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote A e A np;<br>(ii) al 1,90% (uno virgola novanta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote B e B np;<br>(iii) al 1,70% (uno virgola settanta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote C e C np;<br>(iv) al 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) su base annua della Base di Calcolo a valere sulle Quote I.<br><br>Nessuna Commissione di Gestione è dovuta a valere sulle Quote Z.<br><br>La Commissione di Gestione sarà prelevata dalle disponibilità del Fondo e corrisposta alla SGR, su base semestrale posticipata, di norma entro il 10° (decimo) giorno successivo alla pubblicazione della relazione annuale o semestrale, e sarà calcolata sul NAV dalla stessa risultante.<br><br>Ai fini del prelievo della Commissione di Gestione, la "**Base di Calcolo**" è pari al NAV al netto delle plusvalenze non realizzate su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (calcolate rispetto al costo di acquisto) e al lordo della Commissione di Gestione stessa. Con riferimento alle parti di Fondi Target inclusi nel portafoglio del Fondo, la Base di Calcolo corrisponde al pro quota del NAV dei medesimi FIA Target calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia di pertinenza del Fondo.<br><br><u>3.4.1 (b) – Compenso annuo spettante al Depositario</u><br><br>Il compenso da riconoscere al Depositario è calcolato come segue:<br><br>(i) per il servizio di custodia e amministrazione, 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) sui beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo;<br><br>(ii) per l'incarico ai sensi dell'art 48 TUF (eccettuata l'eventuale attività di custodia e amministrazione titoli), 0,042% (zero virgola zero quarantadue per cento) su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) sui beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo.<br><br>Il compenso da riconoscersi al Depositario di cui ai precedenti punti (i) e (ii) è da intendersi oltre IVA, se dovuta. Sono altresì a carico del Fondo gli eventuali interessi negativi praticati dal Depositario, in situazioni particolari di congiuntura economica. Il compenso del Depositario sopra indicato maturerà a partire dal primo richiamo dei versamenti relativi agli importi sottoscritti dai partecipanti. |



Riservato

| | |
|---|---|
| | Qualora l'inizio dell'operatività del Fondo sia nel corso di un anno solare, le commissioni di cui sopra riportate saranno calcolate pro-quota per il periodo intercorrente dalla data del primo richiamo alla data della prima relazione di gestione annuale o semestrale del Fondo.<br><br>Le commissioni di cui sopra saranno addebitate con cadenza semestrale (posticipata), con valuta il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento.<br><br><u>3.4.1 (c) – Oneri inerenti all'acquisizione, alla dismissione ed alla sub custodia delle attività del Fondo</u><br><br>Tutti gli oneri inerenti alla compravendita delle attività del Fondo tra i quali, a titolo di esempio non esaustivo: commissioni di negoziazione e/o di gestione e relative imposte e spese di trasferimento.<br><br>Tali oneri sono imputati al Fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili.<br><br><u>3.4.1 (d) – Spese di pubblicazione</u><br><br>Tutte le spese per le eventuali pubblicazioni su quotidiani (ove previste dalla normativa vigente) e i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico eccetto gli oneri che attengono a propaganda, promozione e pubblicità o comunque al collocamento delle Quote.<br><br><u>3.4.1 (e) – Spese di revisione</u><br><br>Le spese di revisione e di certificazione delle relazioni annuali del Fondo, del rendiconto finale di liquidazione e, se richiesto da future disposizioni di legge o norme attuative, delle relazioni semestrali.<br><br><u>3.4.1 (f) – Oneri finanziari e/o oneri assicurativi</u><br><br>Oneri finanziari connessi a eventuali debiti e/o obblighi assicurativi assunti dal Fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni e le commissioni dovute per la fornitura di garanzie bancarie e assicurative.<br><br>Inoltre, gli interessi connessi con l'accensione, l'estinzione e la tenuta di eventuali conti tecnici di pertinenza del Fondo, eventuali depositi a custodia, strumenti di incasso/pagamento.<br><br><u>3.4.1 (g) – Spese legali, giudiziarie e professionali</u><br><br>Spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, nonché le eventuali ulteriori spese professionali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, ivi comprese le spese di "due diligence" legali, fiscali, contabili, business, tecnologiche ed ambientali relative ai singoli investimenti.<br>Tra tali spese sono ricomprese anche quelle legali e professionali strettamente connesse alla strutturazione e istituzione del Fondo, entro un ammontare massimo pari a Euro 200.000 (duecento mila). |



Riservato

| | |
|---|---|
| | 3.4.1 (h) – Oneri fiscali<br><br>Oneri fiscali di pertinenza del Fondo.<br><br>3.4.1 (l) – Contributo di Vigilanza<br><br>Il contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il Fondo.<br><br>3.4.1 (m) – Valuta di Regolamento<br><br>Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo delle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. |
| **Art. 3.4.2 - Spese a carico della Società di Gestione** | Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese: le spese di impianto e di acquisizione dei necessari beni strumentali, le spese di certificazione e di revisione della propria contabilità e del proprio bilancio, le eventuali spese di pubblicità e di promozione per il collocamento delle Quote del Fondo, nonché le commissioni, anche di performance, dovute ai soggetti esterni a cui vengano conferite deleghe aventi ad oggetto la gestione di parti del portafoglio.<br><br>Sono inoltre a carico della Società di Gestione tutte quelle spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti. |
| **Art. 3.4.3 - Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli sottoscrittori** | Sono a carico del sottoscrittore i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per:<br><br>☐ le spese eventualmente sostenute dalla SGR per l'emissione del certificato cumulativo rappresentativo delle Quote;<br>☐ ogni costo o spesa connessi con la dematerializzazione delle Quote;<br>☐ le imposte di bollo quando dovute;<br>☐ le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza inviata al sottoscrittore medesimo;<br>☐ le eventuali imposte, tasse e oneri che per Legge dovessero gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle Quote;<br>☐ le eventuali commissioni di sottoscrizione da riconoscere al terzo collocatore.<br><br>Tali importi, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno comunicati di volta in volta ai partecipanti.<br>In nessun caso i soggetti collocatori possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento. |
| **4. PARTE C - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO** | |
| **Art. 4.1 - Soggetti** | |
| **Art. 4.1.1. - Organo responsabile dell'attività gestoria** | Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l'organo responsabile dell'attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe specifiche a propri membri od a un comitato esecutivo in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo. Restano in capo al |



Riservato

| | |
|---|---|
| | Consiglio di Amministrazione tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento riguardanti i beni del Fondo.<br><br>Il Consiglio, compatibilmente con la percentuale di capitale assunta nelle Società Partecipate, porrà in essere tutte quelle iniziative tese a svolgere un ruolo, per quanto possibile, attivo ovvero di intervento nella gestione delle Società Partecipate designando, all'occorrenza, una o più persone di suo gradimento negli organi sociali delle stesse.<br><br>L'esercizio dei diritti inerenti ai titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla Società di Gestione.<br><br>La Società di Gestione può avvalersi di un Advisory Committee e di eventuali comitati interni tecnici, aventi natura di organi meramente consultivi, di cui possono far parte soggetti esterni alla società.<br>L'Advisory Committee, i cui membri verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, opererà con specifico ed esclusivo riferimento alla valutazione delle situazioni di conflitto di interessi, effettive o potenziali, individuate dalla Società di Gestione in relazione alle operazioni e/o opportunità di investimento e disinvestimento, ferme le responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e dell'eventuale comitato esecutivo per la gestione del Fondo stesso.<br>Il funzionamento dell'Advisory Committee è disciplinato ai sensi di un regolamento interno. |
| **Art. 4.1.2 - Deleghe a soggetti esterni** | Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, compatibilmente con lo statuto e nel rispetto della normativa vigente, può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione di parti del portafoglio. Tali soggetti possono anche appartenere allo stesso gruppo cui appartiene la Società di Gestione. Per l'esecuzione delle operazioni il delegato si attiene alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli di tempo dai competenti organi della Società di Gestione ovvero opera dopo aver ottenuto il preventivo assenso dagli stessi.<br>La delega:<br><br>☐ non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, pertanto il delegato per l'esecuzione delle operazioni deve attenersi alle istruzioni impartite dei competenti organi della Società di Gestione;<br>☐ ha una durata determinata e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla Società di Gestione;<br>☐ prevede un flusso periodico di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato nei confronti della Società di Gestione, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;<br>☐ prevede la possibilità da parte della SGR di impartire ordini vincolanti;<br>☐ prevede le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del Depositario.<br><br>Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni |



Riservato

| | |
|---|---|
| | poste in essere dai soggetti delegati. |
| **Art. 4.1.3 - Cause di sostituzione della Società di Gestione** | Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:<br>(a) qualora, durante tutta la vita del Fondo, l'Assemblea dei Partecipanti del Fondo (come di seguito definita) voti a favore della rimozione della Società di Gestione dall'incarico a seguito di atti dolosi o fraudolenti o gravemente colposi accertati con sentenza di primo grado;<br>(b) in caso di atti compiuti con dolo o colpa grave dalla SGR nello svolgimento delle proprie attività relative al Fondo e nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Regolamento, non sanati entro i 180 (centottanta) giorni successivi al relativo verificarsi, che abbiano cagionato un danno rilevante al Fondo e/o ai partecipanti, accertato con sentenza definitiva;<br>(c) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento della Società di Gestione ovvero in caso di perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della Società di Gestione;<br>(d) a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di dismettere le proprie funzioni, anche in considerazione della sopravvenuta impossibilità della stessa a svolgere la sua attività;<br>(e) rinuncia all'incarico da parte della Società di Gestione, successivamente alla conclusione del secondo anno successivo alla data di richiamo degli impegni come definito al successivo art. 4.4.5, previo preavviso scritto di almeno 6 (mesi) mesi da parte della Società di Gestione, pubblicato con le modalità di cui al paragrafo 2.6.3. |
| **Art. 4.1.4 - Modalità di sostituzione** | Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nell'art. 4.1.3 che precede, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dovrà convocare, entro i successivi 30 giorni lavorativi, l'Assemblea dei Partecipanti (come definita nel successivo art. 4.2), affinché questa indichi il nome della nuova società di gestione, cui dovrà essere trasferito il Fondo.<br><br>La nuova società di gestione dovrà accettare il subentro nella gestione del Fondo. In ogni caso, la sostituzione potrà essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia.<br><br>Qualora l'Assemblea dei Partecipanti (di cui al successivo art. 4.2) non provveda alla nomina della nuova società di gestione, ovvero questa non accetti la nomina ovvero la Banca d'Italia non approvi la relativa modifica del regolamento, entro i 180 giorni successivi al verificarsi di una delle circostanze indicate nell'art. 4.1.3 che precede, la Società di Gestione provvederà alla liquidazione anticipata del Fondo ai sensi del successivo par. 4.7.1. |
| **Art. 4.1.5 - Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione** | I partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione e dei motivi che la hanno determinata mediante pubblicazione sul sito internet della SGR anche ai fini della conseguente modifica regolamentare. |



Riservato

| | |
|---|---|
| | In ogni caso, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la società di gestione designata a proseguire la gestione del Fondo non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita. |
| **Art. 4.1.6 - Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione** | Nel caso in cui nel corso della durata del Fondo dovessero intervenire variazioni nella composizione dei soggetti che esercitano il controllo della Società di Gestione, così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 23 del TUB, sarà data informativa ai partecipanti mediante pubblicazione sul sito internet, il cui onere è a carico della Società di Gestione. |
| **Art. 4.2 - Assemblea dei Partecipanti** | I partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito, l'"**Assemblea dei Partecipanti**") per deliberare sulle materie di seguito indicate, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al Regolamento e delle disposizioni normative pro tempore vigenti.<br><br>L'Assemblea dei Partecipanti è convocata in Italia, anche al di fuori della sede legale della Società di Gestione, dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente dell'Assemblea.<br><br>Essa è convocata, altresì, quando ne facciano richiesta tanti partecipanti che siano titolari di almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote A, A np, B, B np, C, C np e I del Fondo in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.<br><br>La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso pubblicato ai sensi del paragrafo 2.6.3 almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l'esercizio del diritto di voto.<br><br>Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, i partecipanti che alla data dell'adunanza risultino titolari di Quote A, A np, B, B np, C, C np e I.<br><br>I partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi.<br><br>Alla prima riunione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il proprio Presidente, che rimane in carica tre anni e può essere riconfermato, allo scadere del triennio.<br><br>Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, ne dirige i lavori e la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario ai fini della verbalizzazione delle riunioni.<br><br>L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote A, A np, B, B np, C, C np e I in circolazione.<br><br>L'Assemblea delibera sulle materie attribuite alla sua competenza ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, inclusa la sostituzione della Società di Gestione ai sensi del par. 4.1.3. |



Riservato

| | |
|---|---|
| | Nell'interesse del Fondo ed al fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla consultazione per iscritto dell'Assemblea nelle materie di competenza.<br>Le consultazioni effettuate per iscritto tengono luogo delle riunioni fisiche dell'Assemblea ed hanno i medesimi effetti. Si applicano i quorum previsti per le riunioni dell'Assemblea.<br>In tal caso, la Società di Gestione:<br>(i) invia a tutti i partecipanti la proposta in relazione alla quale essa chiede il consenso, almeno trenta giorni prima della data fissata per la comunicazione del consenso medesimo. Entro il medesimo termine, la proposta è altresì pubblicata ai sensi del paragrafo 2.6.3;<br>(ii) acquisisce per iscritto il consenso dei partecipanti, restando inteso che ai fini del meccanismo di consultazione per iscritto, i partecipanti che non abbiano fatto pervenire entro il termine indicato la comunicazione di voto alla Società di Gestione sono considerati come astenuti rispetto alla proposta o alle proposte di cui all'ordine del giorno;<br>(iii) comunica il raggiungimento del quorum con riferimento alla decisione rilevante, a tutti gli Investitori entro dieci giorni dalla data in cui tale quorum è stato raggiunto. Entro il medesimo termine, la comunicazione di resoconto della consultazione è altresì pubblicata ai sensi del paragrafo 2.6.3.<br>In tal caso, dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della determinazione e la manifestazione del consenso alla stessa.<br>Unitamente alla proposta di consultazione scritta sono trasmesse informazioni e documentazione idonee a consentire piena comprensione da parte dei partecipanti delle materie su cui sono chiamati a pronunciarsi, restando inteso che ciascun partecipante può richiedere chiarimenti ed informazioni aggiuntive al riguardo. |
| **Art. 4.3 - Compiti e responsabilità del Depositario** | |
| **Art. 4.3.1 - Competenze del Depositario** | Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla vigente normativa, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento. |
| **Art. 4.3.2 - Funzioni di emissione e consegna dei certificati ed operazioni di rimborso** | Le funzioni di custodia del patrimonio, di eventuale emissione del certificato rappresentativo delle Quote, di pagamento di rimborsi e distribuzioni sono svolte dal Depositario presso la propria sede in Milano, Via Piazza Lina Bo Bardi, 3.<br><br>Presso la succursale di Milano, Via Piazza Lina Bo Bardi, 3 del |



Riservato

| | |
|---|---|
| | Depositario, saranno inoltre disponibili i prospetti contabili del Fondo. |
| **Art. 4.3.3 - Altri aspetti rilevanti dei rapporti con il Depositario** | Il Depositario è incaricato dello svolgimento dei compiti previsti dal TUF e dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza e del Regolamento. I rapporti fra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, a tempo indeterminato, che specifica tra l'altro: (i) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del patrimonio del Fondo; (ii) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili; (iii) le modalità di regolamento delle operazioni relative al patrimonio del Fondo.<br><br>Tra il Depositario e la SGR sono definite apposite procedure volte a: (i) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni; (ii) consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni.<br><br>Le operazioni di pagamento relative alle distribuzioni (di cui agli artt. 3.2.2, 4.4.11, 4.7.4 e 4.7.5) sono espletate dal Depositario su istruzioni della SGR e secondo le vigenti disposizioni applicabili e le procedure ed i termini di cui al Regolamento.<br><br>La sostituzione nell'incarico di Depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine:<br><br>(i) l'incarico di Depositario può essere revocato in qualsiasi momento dalla SGR;<br>(ii) la rinunzia all'incarico da parte del Depositario deve essere comunicata alla SGR con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;<br>(iii) l'efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa fino a che (a) un altro depositario in possesso dei prescritti requisiti abbia accettato l'incarico in sostituzione della precedente; (b) la conseguente modifica del Regolamento sia approvata secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento; e (c) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario.<br><br>Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, può procedere al sub-deposito della totalità o di una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso banche italiane o estere, SIM, imprese d'investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e presso altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. |
| **Art. 4.4 - Partecipazione al Fondo** | |
| **Art. 4.4.1 - Sottoscrizione delle Quote** | La partecipazione al Fondo si realizza tramite la sottoscrizione delle Quote del Fondo ovvero tramite l'acquisto delle stesse.<br><br>La Società di Gestione potrà sottoscrivere le Quote di partecipazione al Fondo, con il proprio patrimonio, nei limiti della normativa vigente.<br><br>Il patrimonio del Fondo è raccolto in un'unica emissione di Quote di uguale valore nominale. |



Riservato

| | |
|---|---|
| | La sottoscrizione delle Quote può avere luogo presso le dipendenze specificatamente autorizzate del/i soggetto/i incaricato/i del collocamento, oppure tramite i consulenti finanziari delle società abilitate per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento alle quali sia stato conferito specifico incarico dalla Società di Gestione.<br><br>La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo e indirizzata alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, la qualifica di investitore professionale o pubblico indistinto e l'importo che si intende versare.<br><br>La sottoscrizione delle Quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "*nominee*". In tal caso, la sottoscrizione delle Quote avviene mediante conferimento al *nominee* di un mandato senza rappresentanza a sottoscrivere le Quote del Fondo in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo. Le Quote sottoscritte secondo lo schema in questione sono immesse nel sistema di dematerializzazione di cui al successivo paragrafo 4.5 a nome del *nominee* con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il *nominee* mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.<br><br>Con la sottoscrizione, gli investitori assumono i diritti e gli obblighi indicati nel Regolamento, impegnandosi in particolare a versare l'importo sottoscritto e a corrispondere le spese dovute con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. I diritti, gli obblighi e gli impegni indicati nel Regolamento si trasmettono ai successivi acquirenti e successori a qualsivoglia titolo delle quote del Fondo.<br><br>Copia del Regolamento del Fondo è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento del Fondo.<br><br>Il termine massimo di sottoscrizione delle Quote è fissato in 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del prospetto informativo da parte della CONSOB ai sensi dell'art. 94 del TUF.<br><br>In relazione all'andamento delle adesioni, la SGR potrà anticipare la chiusura delle sottoscrizioni al raggiungimento dell'Ammontare Minimo di Sottoscrizione indicato all'art. 2.5, all'ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese compreso entro il termine massimo sopra indicato, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti.<br><br>La chiusura delle sottoscrizioni è comunicata agli investitori dalla Società di Gestione con pubblicazione di avviso sul sito internet almeno 15 giorni prima della scadenza del termine massimo o della data di chiusura anticipata.<br><br>Non sarà possibile sottoscrivere Quote Z fino alla chiusura delle sottoscrizioni. L'ammontare di Quote Z effettivamente da emettere, entro i limiti previsti al precedente articolo 2.6.4, sarà determinato dalla SGR sulla base di tutte le altre sottoscrizioni |



Riservato

| | |
|---|---|
| | di Quote A, A np, B, B np, C, C np e I raccolte entro la chiusura delle sottoscrizioni, come *closing* da effettuarsi in ogni caso al valore nominale delle Quote Z. |
| **Art. 4.4.2 - Sottoscrizioni concluse fuori sede** | L'efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede è sospesa, ai sensi degli artt. 30 e 31 del TUF, per la durata di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.<br><br>Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario ovvero all'ente collocatore, come indicato nei moduli o formulari consegnati all'investitore. |
| **Art. 4.4.3 - Ridimensionamento del Fondo** | Decorso il termine per la sottoscrizione delle Quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare inferiore al 30% rispetto all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione di cui all'art. 2.5, la Società di Gestione si riserva la facoltà, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di procedere al ridimensionamento del Fondo. La Società di Gestione, entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di offerta, pubblica, come le modalità di cui all'art. 2.6.3, le informazioni riguardanti il ridimensionamento del Fondo e la facoltà degli investitori di esercitare il diritto di recesso. Qualora intenda avvalersi della facoltà di recesso, il sottoscrittore deve far pervenire apposita comunicazione mediante raccomandata A.R. alla Società di Gestione entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di ridimensionamento.<br><br>Qualora uno o più sottoscrittori comunichino il loro recesso alla Società di Gestione e a seguito di tale recesso il patrimonio del Fondo scenda al di sotto del limite fissato per il ridimensionamento, la Società di Gestione avrà la facoltà di proporre ai sottoscrittori, che non hanno esercitato il diritto di recesso, l'acquisto di nuove Quote sino al raggiungimento dell'ammontare stabilito. I sottoscrittori interessarti dovranno procedere alle ulteriori sottoscrizioni entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di chiusura dell'offerta. Definito l'ammontare iniziale del patrimonio del Fondo, la Società di Gestione procede nel corso della vita del Fondo e comunque nel più breve tempo possibile all'adeguamento dell'art. 2.5.<br><br>Qualora viceversa le ulteriori sottoscrizioni non siano sufficienti a raggiungere il limite stabilito per il ridimensionamento, la Società di Gestione si regolerà come indicato all'articolo seguente. |
| **Art. 4.4.4 - Decisione di non ridimensionare il Fondo** | Nel caso in cui la Società di Gestione decida di non ridimensionare il Fondo, non procede al richiamo degli impegni di cui al successivo paragrafo, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti i sottoscrittori, che dovranno essere informati della decisione mediante pubblicazione di un avviso con le modalità di cui all'art. 2.6.3 nel termine di 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni.<br><br>Gli impegni dei sottoscrittori sono conseguentemente dichiarati decaduti.<br><br>La Società di Gestione entro 15 giorni dalla chiusura dell'offerta al pubblico comunica alla CONSOB e alla Banca d'Italia la |



Riservato

| | |
|---|---|
| | decisione di non procedere al ridimensionamento del Fondo e, quindi, al richiamo degli impegni nei confronti dei sottoscrittori. |
| **Art. 4.4.5 - Durata del periodo di richiamo degli impegni** | Per tutti i sottoscrittori, il richiamo degli impegni è effettuato dalla Società di Gestione a partire dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.<br><br>Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine che verrà indicato dalla Società di Gestione: tale termine non potrà comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di invio della relativa richiesta (salvo rinuncia al termine da parte del partecipante). E' fatta salva l'applicazione di interessi di mora, in caso di ritardo nel pagamento. |
| **Art. 4.4.6 - Mezzi di pagamento** | Il versamento dell'importo relativo alla sottoscrizione delle Quote può essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo "Credem Euromobiliare Private Capital Italia I", presso il Depositario. |
| **Art. 4.4.7 - Soggetti presso cui possono essere eseguiti i versamenti** | I versamenti a fronte delle Quote sottoscritte devono essere eseguiti presso il Depositario, per il tramite delle banche incaricate del collocamento a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo "Credem Euromobiliare Private Capital Italia I". |
| **Art. 4.4.8 - Procedure di recupero a fronte di pagamento non effettuati** | La mancata effettuazione dei versamenti nei termini indicati dalla Società di Gestione costituisce una condizione risolutiva della sottoscrizione da parte degli investitori interessati, purché entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, fatto salvo il diritto della Società di Gestione di procedere al ridimensionamento del fondo ai sensi del precedente par. 4.4.3, qualora si verificassero inadempimenti per importi superiori al 30% (trenta per cento) dell'Ammontare Minimo di Sottoscrizione.<br>A fronte della risoluzione di ciascuna singola sottoscrizione, la Società di Gestione rettifica l'ammontare del Fondo entro il suddetto limite complessivo.<br>Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Società di Gestione di agire in sede sia giudiziale che extragiudiziale, nei termini che riterrà di volta in volta più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento. |
| **Art. 4.4.9 - Conferma dell'avvenuto investimento e del versamento degli importi richiamati** | A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione provvede, eventualmente anche avvalendosi del supporto dei soggetti incaricati del collocamento, (ovvero il *nominee* di cui al paragrafo 4.4.1) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'operatività del Fondo, a dare conferma scritta al sottoscrittore dell'avvenuto investimento. Nella lettera vengono indicati:<br><br>☐ l'importo lordo dell'investimento;<br>☐ l'importo di eventuali spese e commissioni di sottoscrizione;<br>☐ l'importo netto investito;<br>☐ il numero di Quote attribuite e la relativa classe;<br>☐ il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte.<br><br>A fronte del versamento degli importi richiamati ai sottoscrittori ai sensi dell'art. 4.4.5, la Società di Gestione provvede, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione del versamento, a dare conferma scritta al sottoscrittore dell'avvenuto versamento. |
| **Art. 4.4.10 - Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo** | La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento. |



Riservato

| | |
|---|---|
| **Art. 4.5 - Regime di Dematerializzazione delle Quote e Certificato Cumulativo** | Le Quote sono incluse dal Depositario in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti della Parte III, Titolo II, del TUF e delle relative norme attuative. I diritti relativi alle Quote (ivi incluso con riferimento al trasferimento delle Quote) possono essere esercitati da ciascun partecipante tramite un intermediario autorizzato ai sensi del TUF e delle relative norme attuative.<br><br>In alternativa, ove non si proceda alla dematerializzazione, la SGR, anche su indicazione dei partecipanti, si riserva la facoltà di richiedere al Depositario la rappresentazione della totalità delle Quote attraverso un certificato cumulativo. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario. Non è prevista l'emissione fisica del certificato. Le Quote immesse nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate con un codice identificativo elettronico, fermo restando che il Depositario può accedere al nome del partecipante (ad esempio quando le Quote sono rimborsate). In ogni caso, l'inserimento delle Quote in un certificato cumulativo non deve pregiudicare la possibilità per il Depositario di procedere, senza oneri per il partecipante (fermo restando il versamento delle imposte relative all'emissione del certificato e di tempo in tempo applicabili e dovute dal singolo partecipante per importo e numero delle Quote) o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo. |
| **Art. 4.6 - Modifiche Regolamentari** | |
| **Art. 4.6.1 - Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti** | Fatto salvo l'art. 4.1.3, le modifiche al Regolamento sono limitate ai casi strettamente necessari e vengono adottate nell'esclusivo interesse dei partecipanti in quanto compatibili con le disposizioni che disciplinano l'istituto del Fondo comune d'investimento mobiliare chiuso. Esse vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e vengono sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per il caso di modifiche regolamentari determinate da variazioni del disposto legislativo o dei criteri generali predeterminati dalla Banca d'Italia, è attribuita una delega permanente ad un Amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del testo regolamentare.<br><br>Il testo così modificato ed approvato dalla Banca d'Italia viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. |
| **Art. 4.6.2 - Pubblicazione delle modifiche regolamentari** | Il contenuto delle modifiche apportate al Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, è pubblicato sul sito internet della Società di Gestione. |
| **Art. 4.7 - Liquidazione del Fondo** | |
| **Art. 4.7.1 - Cause di liquidazione** | La liquidazione del Fondo può avere luogo:<br>☐ ad iniziativa della Società di Gestione, nell'interesse dei partecipanti;<br>☐ per scadenza del termine di durata del Fondo;<br>☐ nei casi di cui al paragrafo 4.1.3;<br>☐ in caso di scioglimento della Società di Gestione, qualora la gestione del Fondo non prosegua a cura di altra società. |
| **Art. 4.7.2 - Liquidazione del Fondo ad iniziativa della Società di Gestione** | La Società di Gestione con delibera assembleare può decidere la liquidazione del Fondo nell'interesse dei partecipanti quando si verifichino circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con rilevante pregiudizio ai portatori di quote. Il |



Riservato

| | |
|---|---|
| | Fondo viene altresì posto in liquidazione in caso di scioglimento della Società di Gestione.<br><br>A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento.<br>La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della normativa vigente.<br><br><u>4.7.2 (a) - Modalità inerenti alla liquidazione</u><br><br>La Società di Gestione:<br><br>☐ informa la Banca d'Italia almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito, dando poi informativa dell'avvenuta delibera alla Banca d'Italia stessa;<br>☐ sotto il controllo del collegio sindacale, provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;<br>☐ terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, indicando il piano di riparto in denaro spettante ad ogni Quota;<br>☐ la società di revisione di cui all'art. 4.9 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla espressione di un giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;<br>☐ il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della normativa vigente, sono depositati nella sede della Società di Gestione e nella succursale italiana del Depositario nonché in tutte le filiali di quest'ultima, e sono diffusi con le modalità di cui all'art. 2.6.3. Ogni partecipante potrà inoltre prendere visione e ottenere copia a proprie spese della predetta documentazione.<br><br>Il Depositario provvede su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.<br><br>Gli attivi non riscossi si prescrivono in favore della Società di Gestione come precisato all'art. 4.7.13.<br><br><u>4.7.2 (b) - Pubblicità inerente alla liquidazione</u><br><br>La delibera di liquidazione del Fondo è pubblicata sul sito internet della Società di Gestione, unitamente alla notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso. |
| **Art. 4.7.3 - Liquidazione del Fondo per scadenza del termine di durata** | Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4.7.2 e gli altri casi di liquidazione anticipata del Fondo, la liquidazione del Fondo si compie alla scadenza del relativo termine di durata, ferma la facoltà della SGR di proroga della durata del Fondo e di attivazione del Periodo di Grazia.<br><br>La liquidazione alla scadenza della durata del Fondo segue la |



Riservato

| | |
|---|---|
| | medesima procedura prevista dal precedente art. 4.7.2. |
| **Art. 4.7.4 - Possibilità di rimborso parziale** | La Società di Gestione si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali delle Quote, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione. |
| **Art. 4.7.5 - Definizione degli aventi diritto agli attivi di liquidazione** | Hanno diritto a ricevere gli attivi di liquidazione del Fondo gli investitori che risultano titolari delle Quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, come eventualmente prorogato. |
| **Art. 4.7.6 – Criteri di riparto degli attivi di liquidazione del Fondo** | La SGR provvede a distribuire gli attivi di liquidazione del Fondo secondo i criteri di riparto di cui al precedente art. 3.2.3. |
| **Art. 4.7.8 - Tempi per il riconoscimento degli attivi di liquidazione** | Gli attivi di liquidazione sono distribuiti agli aventi diritto, secondo i criteri indicate all'art. 4.7.6, in data non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo, che sarà comunque completata entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo. |
| **Art. 4.7.9 - Modalità inerenti alla liquidazione** | Dopo l'avviso sul sito internet e la comunicazione alla Banca d'Italia dell'inizio della procedura di liquidazione di cui ai successivi articoli 4.7.10 e 4.7.11, la Società di Gestione segue la procedura indicata al par. 4.7.2 (a) per quanto concerne la redazione del piano di smobilizzo, la liquidazione dell'attivo, il rendiconto finale di liquidazione, la revisione e pubblicità dello stesso, il piano di riparto, il rimborso delle quote, le somme non riscosse, la prescrizione degli attivi di liquidazione non riscossi. |
| **Art. 4.7.10 - Pubblicità inerente la liquidazione del Fondo** | Sul sito internet della Società di Gestione deve essere dato avviso:<br>☐ dell'inizio della procedura di liquidazione;<br>☐ dell'eventuale delibera di proroga della durata del Fondo;<br>☐ dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;<br>☐ dei tempi e delle modalità di esecuzione del riparto finale. |
| **Art. 4.7.11 - Comunicazioni all'Organo di Vigilanza** | Contestualmente alla pubblicazione sul sito internet della Società di Gestione, deve essere data comunicazione alla Banca d'Italia:<br>☐ dell'inizio della procedura di liquidazione;<br>☐ dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;<br>☐ dei tempi e delle modalità di esecuzione del riparto finale.<br><br>Inoltre, la Società di Gestione invia alla Banca d'Italia, entro 10 giorni lavorativi dalla sua redazione, copia del rendiconto finale di liquidazione accompagnato dalla relazione. |
| **Art. 4.7.12 - Divieto di ulteriori investimenti alla scadenza della durata del Fondo** | Alla scadenza del periodo di durata del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento. |
| **Art. 4.7.13 - Prescrizione degli attivi di liquidazione distribuiti e non riscossi** | Gli attivi di liquidazione non riscossi dagli aventi diritto si prescrivono a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione indicato al successivo articolo 4.7.14. |
| **Art. 4.7.14 - Conclusione della procedura di liquidazione** | La procedura di liquidazione si conclude con l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione dell'avvenuto riparto. |
| **Art. 4.8 - Scritture contabili** | |
| **Art. 4.8.1 - Documenti a disposizione del pubblico e** | In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile e con le stesse modalità, la Società di Gestione |



Riservato

| | |
|---|---|
| **luoghi di deposito** | deve redigere:<br><br>☐ il libro giornale del Fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote di partecipazione al Fondo;<br>☐ la relazione annuale del Fondo, riferita ad ogni esercizio annuale o al minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;<br>☐ una relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, riferita al primo semestre di ogni esercizio annuale;<br>☐ un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle Quote e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.<br><br>La relazione annuale, la relazione semestrale e il prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle Quote e del valore complessivo del Fondo debbono essere tenuti a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società di Gestione e sono messi a disposizione del pubblico rispettivamente entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si proceda alla distribuzione di proventi e 2 (due) mesi dalla chiusura del semestre, sul sito della Società di Gestione.<br><br>L'ultima relazione annuale, l'ultima relazione semestrale e l'ultimo prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle Quote e del valore complessivo del Fondo saranno inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la succursale italiana del Depositario e in tutte le filiali capoluogo di regione delle banche collocatrici.<br><br>Gli investitori hanno diritto a chiedere e di ottenere gratuitamente copia di tali documenti.<br><br>Ulteriori copie potranno essere fornite agli investitori contro pagamento delle spese di stampa e di spedizione. |
| **Art. 4.9 - Revisione contabile** | La contabilità della Società di Gestione e del Fondo comune è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I sindaci della Società di Gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci del Depositario devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo comune. |
| **Art. 4.10 - Foro competente** | Fatta eccezione per il caso in cui il partecipante sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per la soluzione delle controversie fra i partecipanti al Fondo e la Società di Gestione e/o il Depositario è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia. |



Riservato